

Legge federale sul diritto internazionale privato (Arbitrato. Competenza)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2006¹;

visto il parere del Consiglio federale del 17 maggio 2006²,

decreta:

I

La legge federale del 18 dicembre 1987³ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 186 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo se esistono seri motivi che richiedono una sospensione della procedura.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

¹ FF **2006** 4295

² FF **2006** 4309

³ RS **291**

